

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Gennaio 2013**

**Giurisdizione, accordi sostitutivi di provvedimenti**

**Cass., sez. un., 24 gennaio 2012 n. 1713**

*Anche dopo la soppressione del quinto comma dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990, di cui all'art. 4, comma 1, dell'allegato 4 del d.lgs. n. 104 del 2010, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa la controversia avente ad oggetto l'osservanza degli obblighi sorti da una convenzione stipulata tra un comune ed un altro ente pubblico concedente con il privato concessionario, per disciplinare la concessione stessa, trattandosi di causa relativa all'esecuzione di accordo da qualificare come integrativo o sostitutivo del provvedimento amministrativo di concessione di cui all'art. 133, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, che individua tali controversie tra quelle riservate per materia al giudice amministrativo.*

**Giurisdizione, conflitto negativo di**

**Cass., sez. un., 24 gennaio 2013 n. 1714**

*La disciplina dettata dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 non è in grado di coprire l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, e, dunque, non ha prodotto l'abrogazione implicita dell'art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ. Il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione si presta a far fronte anche ai casi in cui il secondo giudice, che declini la propria giurisdizione, manchi di sollevare d'ufficio la questione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, così come previsto dall'art. 59, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per conflitto negativo nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 cod. proc. civ.), quanto, piuttosto, di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc. civ. - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia passata in giudicato.*

**Breve commento**

In termini Cass., sez. un., 20 giugno 2012 n. 10139.

**Giurisdizione, Corte dei conti**

**Cass., sez. un., 25 gennaio 2013 nn. 1774 3 1775**

*In tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione, erogatrice di un contributo statale vincolato allo scopo predeterminato di realizzare un'opera od un programma, ed i soggetti privati e pertanto una loro responsabilità amministrativa qualora essi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione.*

### **Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di – Processo amministrativo, giudizio di ottemperanza**

#### **Cass., sez. un., 28 gennaio 2013 n. 1798**

*È sindacabile in cassazione l'eccesso di potere giurisdizionale in relazione a sentenza del Consiglio di Stato che esuli dai limiti dei poteri esercitabili nel giudizio di ottemperanza.*

*Sussiste tale vizio in relazione a sentenza del Consiglio di Stato che, in relazione a contenzioso per il conferimento di incarico direttivo a magistrato, in sede di ottemperanza nomina un commissario ad acta, in una situazione di fatto in cui non è più possibile ripetere la valutazione comparativa dei candidati in ordine all'attribuzione dell'incarico direttivo superiore di merito di presidente di corte d'appello, tale circostanza essendo quella della copertura dell'incarico da parte di un terzo magistrato all'esito di un nuovo concorso a seguito del trasferimento del secondo magistrato ed al quale il primo magistrato non poté partecipare e la cui delibera di indizione neanche poté validamente contestare.*

#### **Breve commento**

Le Sez. un. ribadiscono i principi espressi dalle Sez. un. con le decisioni n. 23302/2011 e n. 17842/2012.